



COMUNE DI FARNESE
(Provincia di Viterbo)

AVVISO PUBBLICO

LEGGE REGIONALE N. 9/2020 - DGR N. 913/2025 - ASSEGNAZIONE AI COMUNI DEL LAZIO AVENTI POPOLAZIONE FINO A 2.000 ABITANTI DELLE RISORSE PER L'EROGAZIONE DI UN BENEFICIO ECONOMICO PER IL SOSTEGNO DELLA NATALITÀ E DELLA GENITORIALITÀ. PIANO TRIENNALE PER I PICCOLI COMUNI ANNUALITÀ 2025-2027

Vista Deliberazione n. 913/2025, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 86 del 16 ottobre 2025, di approvazione del “ piano triennale per i piccoli comuni” per il periodo 2025-2027 in attuazione dell’art. 13 della legge regionale n. 9 del 7 agosto 2020

Considerato che

L’intervento si inquadra nell’ambito della legge regionale n. 9/2020 (in particolare artt. 2, comma 4, e 7, comma 2) nonché del “Piano triennale per i piccoli Comuni annualità 2025-20247

Con determinazione n. G14299 del 30 ottobre 2025 sono state impegnate le risorse finalizzate, dalla Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 913/2025, alla misura denominata “Radici di futuro” per il sostegno della natalità e della genitorialità nei piccolissimi Comuni del Lazio;

Nello specifico, le risorse regionali sono state ripartite tra i comuni con le seguenti modalità:

- a) euro 6.750,00 in favore dei Comuni aventi popolazione superiore ai 1.000 e fino a 2.000 abitanti;
- b) euro 4.500,00 in favore dei Comuni aventi popolazione superiore ai 500 abitanti e fino a 1.000 abitanti;
- c) euro 3.191,53 in favore dei Comuni aventi popolazione fino a 500 abitanti.

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione di questo Ente è pari a euro 6.750,00;

Sulla scorta di quanto pervenuto, questo Ente ha ritenuto di procedere all’emanazione del presente bando Pubblico per l’assegnazione delle risorse afferenti l’annualità 2025/2027, pari ad € 6,750,00;

Il sostegno una tantum, nella misura minima di euro 500,00 e massima di euro 2.000,00, sarà erogato dal Comune di Farnese in favore dei nuclei familiari che ne facciano richiesta, ivi residenti nei quali vi siano figli minori di età inferiore ai tre anni oppure nei quali si verifichino nascite entro il 31 dicembre 2025 (prorogabile al 2025/2027 fino ad esaurimento delle risorse), nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite nell’allegato B alla citata determinazione n.G14299 30 ottobre 2025;

I beneficiari finali della misura sono:

- a.** i nuclei familiari residenti nei “piccolissimi Comuni” del Lazio, nei quali siano presenti figli minori di età inferiore a tre anni, o nei quali si verifichino nascite entro il 31 dicembre 2025.
- b.** i nuclei familiari nelle condizioni indicate al punto precedente, che trasferiscano la propria residenza in un “piccolissimo Comune”.

In entrambi i casi, i nuclei familiari beneficiari dovranno mantenere il requisito della residenza e della dimora abituale per i cinque anni successivi all’attribuzione del beneficio; le verifiche successive del requisito competono a ciascun Comune che, in caso di accertato venir meno del requisito, procederà alla revoca del beneficio e al recupero delle somme già erogate, dandone tempestiva comunicazione alla Regione Lazio.

Trattandosi di Misura finalizzata a dare continuità a quella prevista dalla DGR 249/2024, potranno esserne beneficiari finali anche i nuclei familiari che siano già stati destinati, in sede di prima attuazione, delle risorse da essa stanziare, purché rientranti nelle condizioni di cui ai precedenti punti a) e b), al momento dell’attuazione della Misura da parte dei singoli comuni, secondo le modalità di seguito illustrate:

Il beneficio è materialmente erogato ai genitori (o al genitore in caso di nuclei monoparentali), che siano entrambi in possesso dei seguenti requisiti:

- a.** residenza in un “piccolissimo comune” della Regione Lazio, ovvero, trasferimento della propria residenza in uno di detti Comuni;
- b.** cittadinanza italiana, dei Paesi dell’UE o titolarità di regolare permesso di soggiorno (permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 286/1998; carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea - italiano o comunitario - non avente la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all’art. 10 del Decreto legislativo n.30/2007; carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro di cui all’art. 17 del Decreto legislativo n. 30/2007). Ai fini del beneficio, sono equiparati ai cittadini italiani gli stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251) ai quali, data la specificità del regime di protezione, non si applica il vincolo del mantenimento della residenza nei cinque anni successivi;
- c.** ISEE ordinario o corrente del nucleo familiare in corso di validità, ai sensi della normativa vigente, non superiore a euro 30.000,00;
- d.** non occupare abusivamente alloggi pubblici o privati;
- e.** in caso di presenza di altri figli minori, essere in regola con l’obbligo della frequenza scolastica.

Qualora l’importo concesso a questo Ente risulti inferiore alle domanda di contributo pervenute, si procederà alla liquidazione del contributo come previsto al punto n. 4 dell’allegato B alla Determinazione 30 ottobre 2025 n G14299, come sotto indicato:

Visto il punto n. 4 dell’allegato B alla Determinazione n. G14299 del 30 ottobre 2025:

“Nel caso di attribuzione del beneficio attraverso appositi avvisi pubblici, ai fini dell’accesso prioritario al beneficio e della sua commisurazione, i comuni potranno adeguatamente valorizzare, a titolo esemplificativo, le seguenti condizioni del nucleo familiare:

- *Indice ISEE ordinario o corrente del nucleo familiare in corso di validità più basso;*
- *nuclei familiari anagrafici che presentano altri figli minori;*
- *situazioni di monogenitorialità;*
- *presenza all’interno del nucleo familiare anagrafico di una persona con disabilità certificata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92;*
- *presenza all’interno del nucleo familiare anagrafico di almeno una persona anziana ultra80enne.”*

La sussistenza dei suddetti requisiti dovrà essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000;

In ogni caso, i Comuni dovranno dare priorità nell’accesso alla Misura per l’anno 2025 ai nuclei familiari che non hanno già usufruito del beneficio ai sensi della DGR n. 249/2024 e della Determinazione n. G05426/2024;

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati devono presentare una istanza al Comune con l’indicazione del possesso dei requisiti previsti dal presente Bando, utilizzando i modelli allegati .

PER PRESENTARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, I RICHIEDENTI DOVRANNO UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE LA MODULISTICA ALLEGATA, SCARICABILE DAL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI FARNESE, OPPURE RITIRABILE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI.

Le domande di contributo redatte su apposito modello (Allegato A) possono essere presentate **entro e non oltre il 31 dicembre 2025 ore 12,00;**

tramite Pec: comunedifarnese@legalmail.it oppure a consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Farnese sito in Corso Vittorio Emanuele III n.395, 01010 Farnese (VT).

la domanda redatta in conformità all’allegato A, dovrà essere corredata da:

Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente/dei richiedenti.

Attestazione ISEE

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura di manifestazione di interesse in essere.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Farnese nella persona del suo Sindaco pro-tempore;

Il Responsabile del Procedimento è Andreina Moruzzi le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: comunedifarnese@legalmail.it

Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica a campione da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente.

Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" (GDPR).

Il presente Avviso ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.